Sent. n. 74/2026 pubbl. il 10/11/2026
Cron. n. : 2559/2026
Rep. n. 107/2026 del 10/11/2026

R.G.133-1/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Ufficio Regolazione crisi d'impresa e sovraindebitamento

Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi	Presidente Rel.
Dott. Luigi Galasso	Giudice
Dott. Nazareno Boscaino	Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 133-1/2026 R.G., avente ad oggetto:

apertura della liquidazione controllata proposta ad istanza di

Merz Aesthetics Italia S.r.l., C.F. – P.I. 13004340967, (già Merz Pharma Italia S.r.l., C.F. - P.I. 04335110967), con sede legale in 20124 Milano, Via F. Filzi n. 25/A (di seguito "Merz"), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Nunziata (C.F. NNZNCL84E30A783X - indirizzo p.e.c. nicola.nunziata@milano.pecavvocati.it) e Valerio Petrosino (C.F. PTRVLR79P28A091C – p.e.c. valerio.petrosino@monza.pecavvocati.it)

nei confronti di:

AC Medical S.r.l.s. in liquidazione (C.F.– P. IVA 01702490622), con sede legale in 82100 Benevento (BN), Via Colonnette s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, SORRENTINO MICHELE Nato a NAPOLI (NA) il 04/08/1970 Codice fiscale: SRRMHL70M04F839N – N. REA : BN-141745

Firmato Da: MARIA LETIZIA D'ORSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 479cb18f9974af31241745 5cb430e8a1d
Firmato Da: MAIETTA ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: eed158690f046ea

FATTO E DIRITTO

Merz Aesthetics Italia S.r.l. ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata di **AC Medical S.r.l.s. in liquidazione**, in forza di DI n. 12470/2023,reso dal Tribunale di Milano, divenuto cosa giudicata in data 16 giugno 2026, seguito dalla notifica di atto di precetto per €.193.156,19 , deducendone l'insolvenza.

La società resistente si è costituita, deducendo l'inammissibilità della domanda in quanto proposta in danno di impresa la cui -inesistente- consistenza patrimoniale-finanziaria ed economica, impedisce l'acquisizione di attivo da distribuire ai creditori.

Il Collegio

Esaminati gli atti e sentito il giudice relatore;

osserva che sussiste la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo la resistente la sede legale nel circondario di questo Tribunale;

Va dato atto, altresì, che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo VI del CCII;

Trattandosi di istanza presentata del creditore, non è necessaria l'attività riservata dalla legge all'OCC;

Risulta ampiamente superato il limite di procedibilità previsto dall'art.268, comma 2, CCII di euro 50.000,00, posto che il credito preteso dal ricorrente ammonta ad € 193.156,19 come certificato in atti.

Sussiste il presupposto soggettivo per l'apertura della liquidazione controllata, invero, come peraltro non contestato dalla difesa della società resistente, trattasi di impresa non assoggettabile alla liquidazione giudiziale in quanto è dimostrato il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 2 comma 1 lett.d), ovvero nel triennio precedente al deposito della domanda, la società non ha esposto un attivo superiore a 300 mila euro, ricavi superiori a 200 mila euro e passività superiori a 500 mila euro, sicchè la stessa è -pacificamente- assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata;

considerato che, dalla documentazione allegata in atti, la resistente non è più in grado di adempiere con regolarità e con mezzi normali ai propri debiti nelle rispettive scadenze;

ed invero, premesso che la debitrice ha deliberato la sua liquidazione e, quindi, la valutazione della sua insolvenza deve essere diretta *"…unicamente ad accertare se il patrimonio sociale*

Firmato Da: MARIA LETIZIA D'ORSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 479cb18f9974af31241745 5cb430e8a1d
Firmato Da: MAIETTA ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: eed158690f046ea

consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori e la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria" (cfr. da ultimo Cass. n. 6666/2026), si osserva – nella specie- che la società è priva di patrimonio immobiliare, nell'ultimo bilancio depositato, la debitrice ha cessato l'attività, sono esposte perdite consolidate per euro 55.116, evidentemente omettendo di considerare il -significativo- credito della odierna ricorrente, fondato su titolo giudiziale divenuto cosa giudicata e pertanto non controvertibile nella sua entità. I dati numerici sopra evidenziati, quindi, manifestano l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio, di fatto inesistente, con la conseguente impossibilità di poterlo alienare. Né può condividersi la pur-suggestiva- argomentazione difensiva di parte resistente che invoca l'applicazione dell'art. 268 comma 3 prima parte ("*Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della LC se l'OCC , su richiesta del debitore, attesta ce non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie*") sostenendone l'applicabilità anche nella fattispecie in esame trattandosi di "criterio interpretativo" pienamente utilizzabile nella specie. L'argomento non convince, posto che il dato letterale- chiarissimo- prevede che non si fa luogo ad apertura della LC – ricorrendo le condizioni indicate- solo se la relativa domanda è proposta nei confronti del debitore persona fisica, ipotesi non ricorrente nella specie posto che la debitrice è soggetto giuridico. L'esenzione dall'assoggettabilità a LC, ricorrendo il presupposto soggettivo sopra detto, richiede , poi, che il debitore faccia attestare dall'OCC che non è possibile acquisire attivo, sia in relazione al patrimonio in sua titolarità sia, soprattutto, mediante esercizio di azioni giudiziarie. Nella specie, l'attestazione in questione è del tutto omessa sicché, ribadita l'inapplicabilità al caso di specie, della previsione citata (art 268 comma 3 CCII) , in ogni caso l'assenza della -imprescindibile- attestazione del gestore – renderebbe infondata a relativa eccezione.

Nè vale richiamare la giurisprudenza di merito indicata, posto che le pronunce menzionate afferiscono a fattispecie del tutto diverse da quella in esame.

Conclusivamente è verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, affinché possa aprirsi la liquidazione controllata;

Firmato Da: MARIA LETIZIA D'ORSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 479cb18f9974af31241745 5cb430e8a1d
Firmato Da: MAIETTA ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: eed158690f046ea

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore;

osservato, infine, che occorre procedere alla nomina del liquidatore, individuato nell'elenco dei gestori della crisi;

visti gli artt. 268 e 269 CCII

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

Dichiara l'apertura della liquidazione controllata di

AC Medical S.r.l.s. in liquidazione (C.F.– P. IVA 01702490622), con sede legale in 82100 Benevento (BN), Via Colonnette s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, SORRENTINO MICHELE Nato a NAPOLI (NA) il 04/08/1970 Codice fiscale: SRRMHL70M04F839N – N. REA : BN-141745

nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi;

nomina liquidatore la dott.ssa Elena Riccardi che, entro due giorni dovrà accertare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art. 270, comma 3, CCII;

ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

autorizza ai sensi dell'art. 49, comma terzo, come richiamato dall'art. 65 CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditore risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il

Firmato Da: MARIA LETIZIA D'ORSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 479cb18f9974af31241745 5cb430e8a1d
Firmato Da: MAIETTA ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: eed158690f046ea

quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art. 201 CCII;

ordina la consegna ed il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione, il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà a curata dal liquidatore;

dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;

dispone che il liquidatore:

a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;

b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese; inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;

c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;

d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co.2, CCII che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;

e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273,c.1, CCII e lo comunichi agli interessati;

f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la

Firmato Da: MARIA LETIZIA D'ORSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 479cb18f9974af31241745 5cb430e8a1d
Firmato Da: MAIETTA ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: eed1586 90f046ea

liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;

g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co.3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;

h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore.

Si comunichi.

Benevento, 07.05.2025

Il Presidente est.

Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi

Firmato Da: MARIA LETIZIA D'ORSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 479cb18f9974af31241745 5cb430e8a1d
Firmato Da: MAIETTA ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: eed158690f046ea